

BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 21 – giugno 2016¹

Gentili Lettori,

questo numero del Bollettino si incentra essenzialmente sul tema della **riforma dei Reati Agroalimentari**, e su un interessantissimo contributo del prof. Luigi Mariani dell'Università di Milano, sul complesso tema delle **variazioni climatiche** e suoi suoi riflessi sulle colture agricole, oltre alle consuete **news** di settore.

Sotto il primo profilo, la riforma dei reati agroalimentari, che ha generato lavori di alta qualità giuridica da parte della commissione presieduta dal Procuratore Giancarlo Caselli, è ancora a disposizione del Ministro della Giustizia Orlando e se ne auspica la più sollecita definizione parlamentare, per le sue molteplici implicazioni per l'economia del Paese e la tutela del Made in Italy, anche in relazione all'interessante soluzione di proporre una sintesi con taluni temi della L.231/2001, che già tante volte abbiamo trattato su questo bollettino.

Veramente brillanti, poi, per l'originalità del taglio e la consistenza dell'approfondimento, le considerazioni del prof. Mariani, che sfatano tanti luoghi comuni, permicemente diffusi nella società civile e nella comunità scientifica, sul tema dei riflessi della variazioni climatiche in agricoltura.

A PROFILI DI RILIEVO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA AGROALIMENTARE E RESPONSABILITÀ DA D.LGS. 231/01

Come forse qualche lettore ricorderà, una prima analisi dei più significativi contenuti del disegno di legge licenziato lo scorso ottobre dalla Commissione presieduta dal dott. Caselli era stata già introdotta nel Bollettino n. 13 (La disciplina giuridica della materia vitivinicola), ove si descriveva una riforma della disciplina penale in materia di reati alimentari incentrata essenzialmente su 2 versanti:

- a) delimitazione della categoria dei **reati di pericolo contro la salute** con l'anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione preventiva contro condotte pericolose nel medio e lungo termine;

¹ Questo numero del bollettino è stato redatto a cura dell'Avv. Danilo RIPONTI e dell'Avv. Barbara Da Lozzo (con i contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari; dagli studi, dati e servizi delle associazioni di categoria; dagli studi e contributi scientifico-accademici; dai suggerimenti e dagli attenti quesiti degli addetti al settore che tante tematiche ci sottopongono); e con il prezioso contributo del prof. Luigi Mariani dell'Università di Milano DISAA e del Museo lombardo di storia dell'Agricoltura.

- b) rielaborazione del **sistema sanzionatorio** contro le **frodi agroalimentari** con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale riferimento criminologico;

entrambi gli approcci postulano il rafforzamento della **responsabilità amministrativa degli enti** con l'inserimento delle fattispecie di cui al p.to 1 nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e con la creazione di nuove ipotesi di non punibilità sopravvenuta (incentrate su condotte riparatorie del reo).

Coerentemente con questo disegno, lo schema elaborato dalla Commissione (All. 1) ha operato proposte di modifica concernenti:

- 1) il **codice penale**, tanto sul versante della tutela della salute pubblica (Titolo VI del Libro II), quanto su quello dell'economia pubblica (Titolo VIII del Libro II);
- 2) la **L. n. 283 del 1962** ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- 3) alcuni istituti del **codice di procedura penale**, di portata più generale ma particolarmente avvertiti nei procedimenti relativi a reati alimentari;
- 4) il **D. Lgs. n. 231 del 2001**.

1) Le fattispecie codicistiche

1.1 La tutela della salute pubblica

Oltre a soddisfare l'esigenza di adeguamento al modello europeo di tutela ², la riforma mira a risolvere le criticità sinora emerse nella prassi: l'irrilevanza penale, in ossequio al moderno principio di offensività (*nulla poena sine iniuria*), di tutti quei fatti di produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione organizzata e all'ingrosso dell'attività illecita, non producono un pericolo immediato e imminente, ma esprimono la propria pericolosità nel medio e lungo periodo ed in via del tutto eventuale; la carenza di una fattispecie di omesso ritiro di alimenti concretamente pericolosi; l'applicazione eccessivamente allargata delle fattispecie di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p. (che porta la prassi ad accontentarsi del pericolo per poche persone in luogo di un effettivo pericolo incombente su una collettività indeterminata); l'assenza di un delitto contro la salute pubblica consistente

² Ricordiamo che, nell'edificazione del diritto europeo, il diritto alimentare ha costituito un laboratorio privilegiato per l'elaborazione di istituti e modelli di riferimento dell'intero ordinamento. Il tema della **sicurezza alimentare**, su cui la General Food Law (Reg. CE n. 178/2002) ha affiancato alla disciplina della *liability* l'ormai essenziale disciplina della *responsibility* (con all'interno controlli e certificazioni), involge ormai scelte proprie del diritto pubblico dell'economia e del diritto amministrativo, non potendo più considerarsi disciplinata dal solo diritto penale, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, secondo la tradizione del nostro ordinamento interno: in quest'ottica verrà quindi sviluppata, nei futuri numeri, anche una prospettiva interdisciplinare ed extra-territoriale su tali temi.

in un “disastro sanitario”, che costringe la giurisprudenza a fare ricorso a strumenti indeterminati e superati quali l’art. 434 c.p. nella parte relativa al disastro innominato. Questi, in estrema sintesi, gli interventi sul **Codice Penale**:

- il nuovo **Capo II (“Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali”)** all’interno del Titolo VI (rinominato “Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubblica”)
- la revisione del delitto di **avvelenamento di acque o alimenti (art. 439)** e l’introduzione di una complementare ipotesi di **contaminazione o corruzione di acque o alimenti (art. 439 bis)**;
- la riscrittura delle ipotesi di cui agli **artt. 440, 442 e 444 c.p.**, dove l’art. 442 c.p. delinea una fattispecie omissiva (necessariamente dolosa), derivante dalla violazione di un obbligo ascrivibile agli stessi soggetti attivi dell’art. 440 (produttori, distributori o venditori) e realizzabile anche prima o a prescindere dall’ipotesi di produzione, distribuzione o vendita di cui all’art. 440 (secondo taluni interpreti, anche in forma colposa) :

Art. 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti).

Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due ad otto anni

Art. 442 (Omesso ritiro di alimenti pericolosi).

Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall’articolo 440, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette:

- a) di provvedere, ove possibile, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori;*
- b) di informare immediatamente l’autorità competente.*

Alla stessa pena soggiace l’operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al comma primo.

Art. 444 (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5, comma secondo, legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- La nuova ipotesi di **disastro sanitario (art. 445 bis)**: congegnata allo scopo di rafforzare la tutela in chiave anticipatoria rispetto alle non infrequenti ipotesi di difficile dimostrazione della causalità individuale dei singoli eventi (valorizzando anche la **c.d. prova epidemiologica**): si pensi al caso di tumori o patologie verificatesi a distanza di anni e decenni per effetto delle sostanze proibite assunte. La fattispecie configura un **delitto doloso di base aggravato colposamente dall'evento** (morte o lesioni gravi di almeno tre persone), ove quest'ultimo funge da spia del livello di offensività del fatto (cioè della natura disastrosa), potendo in questo senso essere imputato sulla base di nessi epidemiologici; se considerati nell'ambito dei reati contro la persona, tali eventi dovranno essere, invece, imputati sulla base dei più garantistici parametri causali³.

Art. 445 bis (Disastro sanitario).

Quando dai fatti di cui agli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

- la revisione dell'art. **452 c.p.** (Delitti colposi contro la salute pubblica), in cui, con l'obiettivo di correggere sperequazioni sanzionatorie che scaturiscono dall'attuale formulazione della norma:
I co.: si ridetermina il trattamento sanzionatorio dell'**epidemia colposa** (punendo con la reclusione da tre a otto anni la realizzazione in forma colposa dei fatti previsti all'art. 438 c.p.) e si adegua la disciplina sanzionatoria al nuovo testo dell'art. **439 c.p.** (opportunamente graduando la pena tra l'ipotesi aggravata dall'evento morte di cui al II comma e quella del I co.);
I co.: si prevede per i fatti di cui agli artt. 439 bis, 440, 441, 442, 443, 445 c.p. commessi per colpa l'applicazione della pena ivi prevista, ridotta da un terzo a due terzi.

1.2 La tutela dell'economia pubblica: le frodi in commercio di prodotti alimentari.

Anche in questo caso, la riforma interviene sull'impianto codicistico con:

³ Il riferimento fondamentale in tema di causalità, particolarmente nei suoi profili omissivi, resta Cass. Sez. Unite 11.7.2002 (cd. sentenza Franzese); mentre, per un approfondimento sulle ben più ampie e sottese questioni epistemologiche, Vi rimandiamo alla lettura dell'editoriale sulla prova scientifica, Bollettino n. 18 - Aprile 2016

- un nuovo **Capo II bis** (“*Frodi in commercio di prodotti alimentari*”) all’interno del rinominato Titolo VIII (“*Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare*”)
- la riformulazione dell’art. **516 c.p.**, qualificato come **vera e propria fattispecie base di frode in commercio di alimenti** (generica e sussidiaria rispetto alle ipotesi di cui ai rinnovati artt. 517 e 517 quater), speciale rispetto all’ipotesi di cui all’art. 515 c.p. (non intaccata dalla riforma), sia per la qualificazione dell’oggetto materiale, sia per l’ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola, industriale o di intermediazione (così estendendo l’area di punibilità oltre la condotta della mera consegna e allargando la base dei soggetti tutelati a pluralità indeterminate di consumatori).
- una nuova versione dell’**art. 517 c.p.**, in cui si punisce la vendita di alimenti con segni mendaci, ravvisabile ogni qualvolta il consumatore sia dolosamente indotto, attraverso l’utilizzo di segni distintivi o indicazioni false o fallaci, anche figurative, ovvero l’omissione di indicazioni obbligatorie che, per legge, devono essere inserite sulla confezione dell’alimento, a ritenere una diversa qualità del prodotto.
- la riscrittura dell’**art. 517 quater c.p.** diretta a sanzionare le ipotesi di “*contraffazione di alimenti a denominazione protetta*”, sempre estesa anche a condotte prodromiche alla consegna (escluse solo la mera evocazione e usurpazione, ritenute eccessivamente indeterminate). Permane al secondo comma la condizione necessaria per la punibilità del fatto e cioè che siano state osservate le discipline legislative, europee e pattizie aventi ad oggetto gli alimenti a denominazione protetta.
- La previsione, all’**art. 517 bis c.p.**, di tre nuove circostanze **aggravanti** nel caso in cui i fatti siano commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza o nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso, ovvero nel caso in cui l’**alimento sia falsamente presentato come biologico (nuova frontiera, quest’ultima, di sempre crescenti condotte fraudolente)**.
- l’introduzione, all’**art. 517 quater c.p.**, della fattispecie autonoma di **agropirateria**, in cui l’organizzazione non ha quelle caratteristiche di stabilità e permanenza proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo (e tale da sfociare nell’associazione per delinquere punita all’art. 416 c.p. o all’art. 416 bis), ma comunque connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi; fattispecie caratterizzata da: **confisca per sproporzione** (co. 4), nei casi di recidiva specifica; e un’attenuante speciale ad effetto speciale (co. 5), invocabile allorquando “il colpevole si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o

- l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.
- La previsione di **confisca** in tutti i casi di cui agli artt. 516, 517, 517 bis, 517 quater e 517 quater.1 c.p. , salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e l'applicazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p. (art. 518 ter c.p.).
 - la riscrittura dell'**art. 517 quater c.p.** diretta a sanzionare le ipotesi di “*contraffazione di alimenti a denominazione protetta*”, sempre estesa anche a condotte prodromiche alla consegna (escluse solo la mera evocazione e usurpazione, ritenute eccessivamente indeterminate). Permane al secondo comma la condizione necessaria per la punibilità del fatto e cioè che siano state osservate le discipline legislative, europee e pattizie aventi ad oggetto gli alimenti a denominazione protetta.
 - La previsione, all'**art. 517 bis c.p.**, di tre nuove circostanze **aggravanti** nel caso in cui i fatti siano commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza o nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso, ovvero nel caso in cui l'**alimento sia falsamente presentato come biologico (nuova frontiera, quest'ultima, di sempre crescenti condotte fraudolente)**.
 - l'introduzione, all'**art. 517 quater c.p.**, della fattispecie autonoma di **agropirateria**, in cui l'organizzazione non ha quelle caratteristiche di stabilità e permanenza proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo (e tale da sfociare nell'associazione per delinquere punita all'art. 416 c.p. o all'art. 416 bis), ma comunque connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi; fattispecie caratterizzata da: confisca per sproporzione (co. 4), nei casi di recidiva specifica; e un'attenuante speciale ad effetto speciale (co. 5), invocabile allorquando “il colpevole si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.
 - La previsione di **confisca** in tutti i casi di cui agli artt. 516, 517, 517 bis, 517 quater e 517 quater.1 c.p. , salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e l'applicazione dell'art. 85 disp. att. c.p.p. (art. 518 ter c.p.).

2) Gli interventi sulla L. 283 del 1962

2.1 Il nuovo art. 5 della legge n. 283 del 1961

Ridisegnato il delitto extracodicistico di “*importazione, esportazione, preparazione, distribuzione o vendita di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano*” (art. 5) le singole ipotesi sono distinte in:

- **delitti anticipati di rischio (co. 1 e 2)** condotte all'ingrosso **dolose**
- **contravvenzioni (co. 3 e 4)** condotte al dettaglio **dolose**
- **illeciti amministrativi (co. 4)** condotte al dettaglio **colpose**

dove la distinzione tra commercio al dettaglio all'ingrosso è mutuata da D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma del commercio)⁴

- Il nuovo **art. 5 bis**, nel definire gli alimenti nocivi, estende la punibilità anche a quelli non classificati tali dalla normativa vigente, quando la loro nocività è “*accertata e conosciuta dal produttore o dall'operatore alimentare*” (dolo).
- L'**art. 5 ter**, nell'introdurre due nuovi illeciti amministrativi relativamente alle condotte del'art. 5, sanziona la **violazione del principio di precauzione**, ravvisabile quando la nocività degli alimenti “*dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio*”.
- In maniera analoga a quanto previsto in materia ambientale, per le **contravvenzioni** in materia di sicurezza alimentare, per le sole ipotesi che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare, è prevista una speciale **causa di non punibilità**, in cui l'estinzione del reato richiede: il rispetto delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria per il ripristino dello stato conforme, e il pagamento in via amministrativa di una somma pari ad un terzo dell'ammenda prevista per l'infrazione contestata (con la particolarità che anche la condotta colposa all'ingrosso può accedere all'estinzione in parola, previa la sostituzione della pena dell'arresto con quella dell'ammenda).

⁴ “**Art. 4** Definizioni e ambito di applicazione del decreto

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.”

3) Gli interventi al codice di procedura penale (cenni)

- nuova ipotesi di **incidente probatorio** consistente nell'analisi di "alimenti in giudiziale sequestro ancorché non deperibili"
- modifica all'art. 85 delle disp. att. mirante a estendere l'applicazione del c.d. **dissequestro condizionato** o con prescrizioni

4) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: modifiche al D.Lgs. 231/01

Si è già trattato (Bollettino n. 15) dell'importanza, per gli enti che intendono adottare una vera **compliance aziendale alla legalità**, di adottare modelli di gestione che, lungi dall'essere meramente formali o descrittivi, abbiano una specificità aziendale, espressa da protocolli e procedure concreti, trasparenti e di elevata praticità e, soprattutto tagliati sulla effettive aree di rischio per la commissione di reati. Coerentemente con la riforma di questi ultimi, quindi, l'intervento nel corpo del decreto legislativo n. 231 ha comportato:

- L'ampliamento dei **reati presupposto** alle frodi in commercio di prodotti alimentare (**artt. 516, 517, 517 quater e 517 quater.1 c.p.**) e ai delitti contro la salute pubblica (**artt. 439, 439 bis, 440, 440 bis, 444, 445 bis e 452 c.p.**)
- La previsione di una peculiare figura di **MOG** (modello di organizzazione e gestione), idoneo a escludere o attenuare la responsabilità delle imprese alimentari costituite in forma societaria.

In analogia a quanto accaduto in materia di sicurezza sul lavoro con il D. LGS. n. 81/2008, anche nella riforma in oggetto sono state infatti individuate caratteristiche ben precise, ai fini del riconoscimento di una **capacità esimente** (o comunque attenuante), per il modello dell'impresa operante nel settore agroalimentare:

- a) all'adempimento di **obblighi giuridici, sanciti sia a livello nazionale che sovranazionale**, relativi al rispetto degli standard di fornitura di informazioni sugli alimenti, alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, di vigilanza e di controllo sui prodotti alimentari, alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di **sicurezza degli alimenti**, alle attività di valutazione e di gestione del rischio e alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello stesso;
- b) alla presenza, all'interno del modello, di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte, di un'articolazione di funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e necessari poteri per le attività di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, di un adeguato sistema disciplinare e soprattutto un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Nei confronti di **piccole e medie imprese** si prevede una notevole semplificazione, con la possibilità che il compito di vigilanza possa essere assegnato a un solo soggetto, purché dotato – oltre che di autonomi poteri di iniziativa e di controllo – di adeguata professionalità e specifica competenza anche (ma non solo) nel settore alimentare, individuato nell’ambito di un elenco nazionale appositamente istituito.

Sempre in chiave semplificatoria, è consentito al titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e un volume d’affari annuo inferiore a **2 milioni di euro** di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale (sempre che abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva), venendo meno l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.

- La definizione della **delega di funzioni**, inserita come art. 1 bis nel corpo della legge 30 aprile 1962, n. 283 per tentare di ovviare alle frequenti difficoltà di corretta e uniforme allocazione di compiti e funzioni e di coerente e personale attribuzione delle conseguenti responsabilità penali⁵.

La disciplina ricalca quella dapprima consolidatasi nella giurisprudenza e successivamente recepita a livello normativo (artt. 16 ss. D. Lgs. n. 81/2008) in materia di sicurezza sul lavoro:

- **requisiti di ammissibilità** della delega: atto scritto recante data certa e accettato sempre per iscritto; possesso in capo al delegato dei requisiti di professionalità ed esperienza; attribuzione a costui dei necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo e soprattutto dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; adeguata e tempestiva pubblicità della delega;
- **conseguenze**: residui obblighi di vigilanza e presunzione di loro assolvimento in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo;

⁵A saggio dell’attualità dei profili giudiziari che investono la materia: Cass. Pen. 44335/2016 “*In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una **apposita delega in forma scritta**. (In motivazione, la S.C. ha, peraltro, precisato che resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea).*”

- possibilità di subdelega (per specifiche funzioni e alle medesime condizioni di cui al primo punto).

Nel disegno di responsabilizzazione delle persone giuridiche, la riforma non si limita ad ampliare, attraverso l'inserimento delle fattispecie in materia agroalimentare connotate da maggiore gravità, il catalogo dei reati-presupposto: con una soluzione tecnicamente innovativa ma anche garantista, si propone di rendere effettiva la *ratio* sottesa all'adozione di un modello organizzativo, incanalando gli operatori del settore nella strada di una correttezza gestionale ed organizzativa il più possibile idonea a prevenire la commissione dei reati presupposto.

La soluzione prescelta è stata dunque quella di una disciplina *ad hoc* dei modelli di organizzazione e gestione in materia agroalimentare che, se da una parte impone oneri contenutistici più dettagliati e stringenti (calibrati sul rispetto di prescrizioni sancite a livello normativo nazionale e internazionale, su una più analitica articolazione di funzioni e sul rafforzamento dei compiti di vigilanza e di controllo, sia interno che esterno), dall'altra è accompagnata da benefici in termini di esclusione o attenuazione della responsabilità, nell'ottica di rendere per le imprese i comportamenti virtuosi prima di tutto 'convenienti'.

Sul piano pratico, viene in sostanza riconosciuta una sorta di presunzione (non assoluta) di idoneità del modello organizzativo, che ha l'indiscutibile pregio di ridurre il margine di discrezionalità che accompagna, da sempre, l'applicazione della normativa: si circoscrive la discrezionalità del giudice sia nel valutare la presunta idoneità del modello (il che impone, di converso, un più stringente onere motivazionale nel caso di ritenuta inidoneità), sia semplificandogli, almeno parzialmente, il compito con riferimento alla prognosi sull'efficace adozione, legislativamente guidata dalla maggiore prescrittività imposta agli enti.

L'esistenza di un riferimento contenutistico contribuirà anche a vincere il limite che i modelli organizzativi spesso incontrano in sede processuale, ove scontano una sorta di pregiudizio verso l'autonormazione.

Dal Nostro canto, abbiamo sempre evidenziato come la costruzione del modello organizzativo e di gestione costituisca un'occasione per rivedere le principali procedure dell'impresa (ad esempio il sistema delle procure ad agire, le procedure finanziarie ed amministrative, le procedure sulla sicurezza del lavoro, i rapporti con i collaboratori, fornitori, clienti e con tutti gli stakeholders dell'impresa) e per documentarle adeguatamente: un investimento, quindi, con ritorni benefici, oltre che in termini di miglioramento del sistema interno di *compliance* e di maggiore garanzia rispetto ai rischi penali collegati al D.Lgs. n. 231, anche sul piano della continuità della gestione e del regolarità del ciclo produttivo, e, da ultimo, persino di immagine.

B CAMBIAMENTI CLIMATICI E VITICOLTURA

di Luigi Mariani

Pubblichiamo con estremo piacere, allegando il relativo pdf, lo studio di Luigi Mariani sul tema delle variazioni climatiche e viticoltura (All. 2).

Con la forza della lucida analisi dei dati oggettivi, il Prof. Mariani evidenzia come i mutamenti climatici, al di là di frequenti luoghi comuni che mediaticamente vengono diffusi in modo sommario, facciano parte della storia geologica del pianeta Terra, e come siano obiettivamente ricostruibili le fasi cicliche di surriscaldamento e glaciazione; si devono aggiungere poi, tra le cause del fenomeno complesso del surriscaldamento climatico, anche l'eccezionale attività solare (Teoria Solare - TS), tipica di questo periodo ed infine le condotte antropiche (Anthropogenic Global Warming -AGW), che vengono talvolta rappresentate come causa unica del surriscaldamento globale, con prospettiva inesatta.

Le interessantissime osservazioni scientifiche di Luigi Mariani si corroborano anche di note storiche, con acuti rilievi sull'Ottimo Climatico Medievale (OCM), il periodo caldo che ha contraddistinto e favorito la fioritura della Civiltà del Medioevo, e la Piccola Era Glaciale (PEG), periodo freddo-umido che è allo stesso OCM conseguito ed è durato sino al 1850 circa.

Ne emerge un quadro ricco e stimolante, molto dissonante da argomenti tralaticciamente riferiti in sede mediatica, profitto di una analisi effettiva e appropriata della delicata tematica, arricchita in calce da molti interessanti grafici, di oggettiva e pronta evidenza.

C NEWS

Fondi ristrutturazione e la riconversione vigneti

La Regione Veneto stanZIA **8,5 milioni di euro** per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e dà il via al relativo bando. Le domande per beneficiare degli aiuti previsti dalla quarta annualità del Piano vigneti 2013-2018 vanno presentate entro il **30 giugno**, secondo la modulistica pubblicata nel BUR e gestione tecnico amministrativa dell'Avepa.

Rinnovato il 22.06.16 il protocollo d'intesa MIPAAF, ICQRF ed eBay

L'accordo biennale a tutela delle Denominazioni e Indicazioni Geografiche sull'e-market eBay, attraverso il programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified Rights Owner - VeRO), sottoscritto per la prima volta il 23 marzo 2015 durante il Vinitaly di Verona (cfr. Bollettino gennaio 2015), è stato rinnovato e sottoscritto al Palazzo dell'Agricoltura dal Ministro Maurizio Martina, da Andrea Moretti, responsabile affari legali di eBay, da Giuseppe Liberatore, presidente di

Aicig (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche), da Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e da Stefano Vaccari, Capo Dipartimento dell'Icqrf.

Il ministro Maurizio Martina ha evidenziato come la realizzazione di una sezione dedicata al cibo sulla piattaforma italiana di eBay dimostra la crescente attenzione per il settore e che il Mipaaf è l'unica istituzione ad avere accordi con i maggiori player del web per rimuovere i falsi prodotti a DO dagli scaffali virtuali. Con il protocollo eBay ha infatti rinnovato l'impegno a rimuovere gli annunci di vendita posti a violazione dei prodotti e dei vini Dop e Igp individuati tramite "VeRo", il programma appositamente sviluppato che consente la verifica dei diritti di proprietà intellettuale e con il quale, nei primi 2 anni, sono state rimosse 368 inserzioni irregolari che evocavano o usurpavano denominazioni italiane protette. A seguito di tali rimozioni dalla piattaforma on-line, l'Icqrf attiva le procedure di protezione *ex officio* dei prodotti IG per garantire il blocco della commercializzazione dei prodotti rilevati su tutto il territorio UE.

I principali vitigni coltivati in Italia nel 2015

E' sempre il **Sangiovese** il vitigno italiano più coltivato, con oltre 53.000 ettari e un peso sul totale dell'8%. Ma nel corso degli ultimi cinque anni gli ettari persi per questa varietà sono stati circa 18.000. Come 16.000 sono quelli persi dalla famiglia dei Trebbiani, al secondo posto della classifica. In calo, anche se più ridotto, i Catarratti, scesi del 7% rispetto al 2010. Calo pesante (7.000 ettari circa) anche per il Montepulciano.

Chi cresce allora? Ovviamente **Glera**, passato in un lustro da 19 a 26.000 ettari, e **Pinot grigio**, anch'esso in aumento di 7.000 ettari. Grandi crescite anche per i due vitigni portabandiera del Salento, **Negramaro e Primitivo**, con +5 e +4.000 ettari rispettivamente.

Tra gli internazionali, stabili lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon, mentre perde 5.000 ettari il Merlot.

Tra gli autoctoni, brusco calo dei Lambruschi (-26%) e delle Barberie (-10%), così come per Garganega, Corvina e Malvasia, mentre stanno crescendo l'Aglianico, a circa 10.000 ettari (+33%), e il Vermentino (+23%).

Nero d'Avola e Grillo vedono trend diversificati: decrescita per il primo, aumento per il bianco.

Nella classifica dei singoli vitigni principali (scorporati cioè dalle famiglie di appartenenza), grazie alla poderosa crescita degli ultimi anni Glera e Pinot grigio si attestano in terza e quarta posizione.

Autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 Reg. 1107/2009)

Novità per le autorizzazioni per emergenza fitosanitaria: dal primo giugno le domande vanno presentate anche direttamente sul portale della Commissione europea, utilizzando le aziende che intendono presentare istanza di autorizzazione per emergenza fitosanitaria (per la cronaca le “120 giorni”) dovranno farlo anche utilizzando lo strumento Pppams (Plant protection products application management system – Sistema per la gestione delle domande dei prodotti fitosanitari), che presto diventerà obbligatorio anche per tutti i tipi di istanza, come da tempo succede per i biocidi (R4BP3 – Registro per i prodotti biocidi).

Questo ulteriore adempimento si aggiunge alle azioni previste per la nuova procedura entrata in vigore quest'anno e consentirà alla Commissione europea un migliore controllo sui Paesi membri, che sinora si limitavano a inviare un riepilogo periodico di quanto concesso. Le autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria sono da diverso tempo nel mirino della Commissione, che deve vigilare che non siano utilizzate come scorciatoia per aggirare le normali procedure che prevedono una valutazione non più nazionale, ma zonale (All. 3).

Tutte le informazioni di fonte comunitaria sono reperibili sul portale dedicato Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS): http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/index_en.htm

Stage per Viticoltori nel Distretto del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg,

Capitale Europea del Vino 2016, dal 30 giugno al 3 luglio la Conegliano-Valdobbiadene (TV) ospiterà una ventina di viticoltori, enologi, sommelier e appassionati di vino, che avranno l'opportunità di conoscere e approfondire le peculiarità della vitivinicoltura di una tra le più importanti realtà enologiche del nostro Paese. Terra delle meraviglie candidata a diventare Patrimonio dell'Umanità Unesco, l'area del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg è stata proclamata Città Europea del Vino 2016 e questa visita professionale rientra appunto nel ricco programma di attività culturali e gastronomiche che animerà per tutto l'anno il territorio dei 15 Comuni dell'Alta Marca trevigiana (Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, Follina, Miane, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor e Valdobbiadene) che la compongono. La nomina a Capitale della Cultura Enologica è, infatti, finalizzata a mettere in risalto l'influenza della cultura enologica ed enoturistica nella società, nel paesaggio, nell'economia, nella gastronomia e nel patrimonio e il suo valore per l'Unione Europea.

In linea con questo obiettivo, le Amministrazioni sono chiamate a predisporre attività culturali, formative e di divulgazione per rafforzare la sensibilizzazione verso la cultura e la tradizione vitivinicola coinvolgendo le comunità locali e impegnandosi a

sviluppare eventi innovativi e relazioni con altre Città Europee del Vino. Lo stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano con lezioni in aula su temi quali la biodiversità, il controllo delle avversità della vite e i cambiamenti climatici, tenute da docenti dell'Università di Padova ed esperti di settore, ma prevede anche degustazioni, tour guidati in azienda e visite ad alcuni siti di rinomanza artistica, storica e culturale del territorio: **la Pieve di San Pietro di Feletto, il Molinetto della Croda a Refrontolo, l'Abbazia di Follina, Castelbrando a Cison di Valmarino, il Parco del Livelet a Revine Lago.**

“Italian food and wine”, una nuova Laurea Magistrale all'Università di Padova

L'Ateneo patavino - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae) ha attivato un percorso formativo originale, “Italian Food and Wine“ (ItF&W), istituzionalizzato e stabile (Laurea Magistrale), tenuto in inglese, sulla conoscenza, gestione, valorizzazione e tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, con focus sull'integrazione di aspetti culturali, economici e di gestione con quelli relativi alla conoscenza delle caratteristiche di qualità tecnologica e sensoriale dei prodotti. Il corso è rivolto a studenti, sia italiani che stranieri, interessati alle tematiche di una migliore e più efficace valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, incluso il vino, sia sul mercato comunitario che su quello internazionale.

Le figure professionali formate opereranno nell'ambito della gestione tecnica ed economica, comunicazione, valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari. Nell'erogazione della didattica, saranno valorizzate al massimo le esperienze dirette “sul campo”. Il Corso di Laurea è articolato su due anni per un totale di 120 crediti. Le materie di studio sono 12 e vanno dalla biodiversità delle piante e degli animali alla microbiologia del cibo, dalla sicurezza alimentare allo sviluppo rurale, alla storia e all'antropologia. I requisiti di accesso sono una laurea triennale o equivalente e una conoscenza della lingua inglese di livello B2 (Cefr) minima.

Grazie per la Vs. attenzione e arrivederci al prossimo numero, l'ultimo prima della pausa estiva.

Danilo RIPONTI

Farmer and artist, drudge and dreamer, hedonist and masochist, alchemist and accountant - the winegrower is all these things, and has been since the Flood.” (Hugh Johnson, Vintage: The story of wine)⁶

⁶ “Agricoltore e artista, sognatore e lavoratore, edonista e masochista, alchimista e contabile: il viticoltore è tutto questo, e lo è fin dai tempi del Diluvio.” (Hugh Johnson, Il vino. Storia tradizioni cultura) WiMu - Museo del Vino di Barolo

